ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

# Art. 19

## Costituzione dei seggi elettorali

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio e' scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vicepresidente il piu' anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio e' composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 8 luglio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana |
| Estremi | Legge 8 maggio 1985, n. 205 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-19-costituzione-dei-seggi-elettorali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it